



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

REGOLAMENTO PRESTAZIONI FSR EBAC CALABRIA

In recepimento degli accordi interconfederali nazionali del 31 ottobre 2013, 29 novembre 2013 e del verbale delle parti sociali nazionali del 29 novembre 2013 e considerato l'A.I. Regionale del 7 Gennaio 2014, a partire dal 2015 e sino a quando l'entrata a regime dell'operatività del Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato, non consentirà maggiori risorse a disposizione, tutte le pratiche di FSR istruite positivamente, saranno accettate con riserva, ovvero saranno prioritariamente evase le pratiche di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali, il resto delle prestazioni di FSR saranno inserite in un apposito elenco in base all'ordine cronologico di arrivo e alla fine di ogni anno solare, saranno liquidate fino a concorrenza delle risorse disponibili. Solo in casi eccezionali o in caso di risorse aggiuntive eccezionalmente disponibili durante l'arco dell'anno, il C.d.a. a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di procedere alla liquidazione di domande pervenute.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART. 1 - ISTITUZIONE

In attuazione degli Accordi Interconfederali 21.7.1988, 22.6.1993 e successive modificazioni 03.03.04, e dell'Accordo Interconfederale della Regione Calabria del 30.6.1994 ed in ottemperanza dell'art.2 dello Statuto dell'E.B.A.C. è istituito il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti", di seguito denominato "Fondo Sostegno al Reddito".

Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Bilaterale Artigianato Calabria - E.B.A.C..

ART. 2 - SCOPI DEL FONDO

Il Fondo opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed Imprenditoriale delle imprese artigiane della regione Calabria. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di provvidenze o interventi a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali mediante delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.B.A.C..

ART. 3 - RISORSE DEL FONDO

Con l'Atto di indirizzo sottoscritto da tutte le Parti Sociali nazionali dell'Artigianato in data 30 giugno 2010 sono stati confermati i verbali di accordo sottoscritti il 15/12/2009 dalle stesse Parti Sociali che stabiliscono la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali per tutti i dipendenti delle imprese artigiane.

Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:

- dalla contribuzione a carico delle imprese prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale dell'Artigianato e sancita dagli accordi interconfederali del 15/12/2009 decorrenti dal 01/07/2010;
- da eventuali contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.

Le risorse indicate saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Le quote di competenza del Fondo verranno determinate ogni anno in rapporto al gettito dell'anno precedente, detratte le spese di gestione, nonché alle risorse residue dello stesso tenendo in stretta considerazione i vincoli confermati nell'incontro delle parti sociali nazionali e annotate nel verbale Comitato Esecutivo EBNA del 12 Maggio 2010.

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL FONDO

Le prestazioni a carico del Fondo sono:

1. quelle previste dalla legislazione nazionale vigente;
2. quelle previste dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello regionale e nazionale.

ART. 5 - ISCRITTI

Ai sensi degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL nazionali e dai successivi accordi regionali, ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dei trasporti, sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

ART. 6 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE

Tutte le imprese che non inseriscono in busta paga ai propri lavoratori la voce aggiuntiva EAR pari ad € 25,00 per tredici mensilità dovranno iscriversi al fondo.

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786

info@ebac-calabria.it





Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

L'iscrizione decorre:

- dalla data di assunzione del primo dipendente;
- dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese artigiane o rientra tra i codici Istat/Ateco artigiani e/o applica il contratto dell'artigianato;
- dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa con dipendenti trasferita in Calabria.

Entro la fine del mese successivo delle date sopra indicate le imprese dovranno compilare apposita scheda di adesione (scaricabile dal sito www.ebac-calabria.it) ed effettuare il versamento del contributo una tantum di € 10,33 da pagare una sola volta quindi trasmettere con il modello Uniemens tutti i dati necessari per poter effettuare correttamente i versamenti della quota mediante modello F 24.

ART. 7 - CONTRIBUTI

L'importo e le modalità del contributo annuale che le imprese devono versare è determinato in virtù degli accordi interconfederali del 15 dicembre 2009 a decorrere dal 01/07/2010.

L'importo da versare è quello al netto dei contributi previdenziali da corrispondere all'INPS.

Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza compresi gli apprendisti.

A tal fine non si computano:

- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti al lavoro;
- i lavoratori stagionali.

Fino a 20 ore settimanali il contributo è di € 5,21 a dipendente, superiore a 20 ore settimanali il contributo è di € 10,42 a dipendente per dodici mensilità.

ART. 8 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo cessa:

- con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa;
- dalla data in cui l'impresa non ha più lavoratori alle proprie dipendenze.

Le imprese devono comunicare tempestivamente all'EBAC l'avvenuta cessazione dell'iscrizione per i motivi di cui sopra.

In caso di cessazione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'iscrizione al Fondo.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L'INTERVENTO DEL FONDO

Sono beneficiari delle provvidenze di cui al successivo art.10 le imprese iscritte ed i loro dipendenti a condizione che l'impresa risulti in regola con il versamento relativo ai tre anni precedenti, oltre che quello relativo all'anno in corso, fatta eccezione per quanto sarà eventualmente previsto nel caso di entrata in vigore del FBSA il cui regolamento è demandato alle parti sociali nazionali.

Il diritto a beneficiare delle provvidenze è, inoltre, subordinato al fatto che l'impresa:

- abbia effettuato i versamenti ai Fondi previsti dagli accordi nazionali e regionali;
- abbia effettuato il versamento della quota di adesione all'E.B.A.C.;
- sia in regola con l'applicazione del CCNL di pertinenza;
- sia in regola con la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 10 - PROVVIDENZE

Le provvidenze, la durata e le misure delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'allegata regolamentazione attuativa per gli specifici interventi. Le risorse annuali massime del FSR sono determinate in base alle entrate dell'anno precedente detratti gli accantonamenti per le provvidenze previste dalla normativa nazionale in tema di lavoro, detratte le spese di gestione, queste saranno destinate per l'80% a favore dei lavoratori e per il 20% a favore dell'impresa.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART. 11 – CARENZA

Le imprese che nel corso degli ultimi tre anni oltre che l'anno in corso, non hanno versato le quote non possono accedere alle prestazioni, mentre le imprese che risultano iscritte nel periodo di riferimento ma che per qualsiasi motivo abbiano saltato qualche mensilità (nel limite massimo di 3 mensilità) acquisiranno il diritto ad eventuali prestazioni relative agli interventi decorsi 60 giorni dalla data di regolarizzazione del versamento.

ART. 12 - INTERESSI DI MORA

In caso di tardivo o omesso versamento dei contributi il Consiglio di Amministrazione dell'EBAC potrà applicare una sanzione per interessi di mora nella misura di legge.

ART. 13 - DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Per ottenere l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo, gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda all'E.B.A.C. Calabria redatta sui fac simili dei modelli appositamente predisposti, disponibili sul sito www.ebac-calabria.it, entro i termini previsti per ogni singolo intervento dai relativi regolamenti attuativi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.B.A.C. delibera sull'approvazione o reiezione delle domande sulla base dell'istruttoria svolta.

L'esame delle domande di FSR sarà effettuata:

1. per quelle previste dalla legislazione nazionale vigente, in ordine cronologico alla data di presentazione e l'erogazione avverrà fino a concorrenza delle risorse disponibili solo a seguito della chiusura istruttoria e se questa viene svolta in collaborazione con altri Enti o istituzioni (come nel caso di Contratti di solidarietà e ASPI sospensione lavorativa) a seguito della chiusura dell'istruttoria eseguita anche dal terzo soggetto coinvolto (INPS, Ministero del Lavoro, Ecc.);
2. Per quelle previste dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello regionale e nazionale in ordine cronologico alla data di presentazione, dando precedenza agli interventi eventi di forza maggiore ed agli interventi a favore dei lavoratori dipendenti, a seguito dell'istruttoria le domande saranno inserite in un apposito elenco secondo l'ordine di arrivo e l'erogazione della prestazione avverrà a fine anno solare sulla base di tutte le risorse disponibili e fino a concorrenza delle stesse e comunque non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di incapienza del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione in misura ridotta.

Nel caso di avanzi, questi andranno ad incrementare lo stesso Fondo per l'esercizio dell'anno successivo.

All'atto della liquidazione delle provvidenze verrà rilasciata all'impresa la necessaria documentazione valida ad ogni effetto amministrativo. E' previsto l'obbligo per l'impresa di rilasciare quietanza per l'importo ricevuto qualora il CDA lo richieda.

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle provvidenze erogate anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze.

Ogni impresa, (titolare o soci), non può inoltrare più di una domanda di erogazione, relativa a qualsiasi tipologia di intervento nell'ambito delle prestazioni a favore delle imprese, nell'arco di 18 mesi salvo quanto diversamente previsto nel regolamento delle singole prestazioni e comunque ad insindacabile giudizio del CDA.

ART. 14 – ANAGRAFE

Ai fini della gestione e del controllo e in relazione a quanto previsto al precedente articolo 6, è istituita l'anagrafe delle imprese e dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, le imprese che aderiscono all'EBAC Calabria dovranno comunicare le informazioni richieste e le eventuali variazioni, autorizzando l'Ente al trattamento dati sensibili, che verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/2003.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART. 15 – COLLABORAZIONI

Ai fini del perseguimento degli scopi del Fondo l'EBAC potrà essere coadiuvato, nell'espletamento delle attività, dalle strutture delle OO.SS. e delle AA.DD. sulla base di specifici accordi.

ART. 16 – DECORRENZA

Il presente Regolamento è in vigore dal 16/01/2015



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Interventi a favore dei lavoratori dipendenti



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

- **S**Sospensioni / Riduzioni dell'orario di lavoro per crisi congiunturale

(la prestazione può essere riconosciuta ad integrazione di altra forma di sussidio riconosciuto da norme di legge nazionale o regionale o anche in via esclusiva)

Per ASpl sospensioni/riduzioni dell'orario lavorativo si rimanda all'apposito regolamento

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO.

La prestazione prevede quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali dovute a crisi economica dell'impresa che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. La prestazione può essere riconosciuta in aggiunta ad altri ammortizzatori cui l'impresa ha fatto richiesta di accesso, o anche in assenza. La prestazione ha l'obiettivo di evitare il licenziamento dei dipendenti delle aziende in crisi ed è legata alla condizione di crisi momentanea e quindi alla possibilità di ripresa economica, in considerazione di ciò qualora si sia fatto ricorso alla prestazione per due volte consecutive senza che vi sia stata ripresa economica, non si potrà più fare ricorso a tale strumento.

In deroga a quanto sopra riportato, qualora la prestazione sia riconosciuta in virtù di un legislazione nazionale, ci si atterrà a quanto previsto dalla norma di legge.

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nella misura del 20% della paga persa fino ad un massimo di 480 ore. La prestazione è ridotta al 50% per i lavoratori p.t. sotto le 20 ore, fino a un massimo di 240 ore per anno solare, salvo quanto diversamente previsto dalle normative vigenti in materia.

In caso di domanda presentata in adempimento a quanto previsto dalla normativa sull'ASpl Sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per crisi congiunturali, l'importo esatto che dovrà liquidare EBAC, verrà determinato e comunicato dall'INPS.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione media in vigore al momento della sospensione del lavoratore. Il Fondo non interverrà nei casi di sospensione o riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti.

Per i lavoratori part-time il limite minimo viene proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art.1, le imprese devono stipulare con le organizzazioni datoriali e sindacali fondatrici dell' EBAC, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo dovrà essere comunicato alle 3 OO.SS. provinciali di competenza e per conoscenza all'E.B.A.C. anche mediante fax o PEC. L'accordo per essere valido dovrà riportare la firma di almeno una AA.DD ed una OO.SS in tal caso bisognerà giustificare l'assenza delle altre AA.DD. e OO.SS. allegando la copia della ricevuta del fax inoltrato per la convocazione che attesterà che le parti sono state convocate ma che non si sono presentate all'incontro.

ART. 4

In caso di liquidazione a seguito del periodo maturato i lavoratori dovranno attestare di non aver usufruito di altre prestazioni oltre a quelle indicate nella domanda e di non aver prestato altre attività lavorative negli orari di sospensione, pena la decadenza del diritto alla prestazione.

ART. 5

I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati a EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla sospensione o dal licenziamento, fa fede il timbro postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo a mano.

ART. 6

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le prestazioni di propria competenza solo a seguito del periodo maturato. Le quote potranno essere corrisposte direttamente ai dipendenti e sarà data comunicazione all'impresa dell'avvenuta liquidazione.

ART 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere predisposta sull'apposito "Modello 1/D" (disponibile sul sito dell'EBAC nella sezione "modelli di domanda").

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante impresa;
- Copia documento identità e codice fiscale del lavoratore;
- Ultime 3 buste paga del lavoratore;
- Busta paga da cui si evince la sospensione o riduzione lavorativa;
- Ricevuta di comunicazione all'Inps di avvenuta sospensione/riduzione;
- Accordo sindacale di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- Modello FSR 03 (solo per riduzione attività lavorativa)
- Modello FSR 05 (solo per sospensione attività lavorativa)
- Modello FSR 04
- Certificato camerale dell'impresa in originale con data non anteriore a mesi uno con stato fallimentare e dicitura antimafia;
- Copia dell'ultimo bilancio pubblicato o copia ultimo modello unico disponibile con ricevuta di invio e situazione economica aggiornata timbrata e siglata dal professionista incaricato, iscritto all'albo dei Commercialisti ed esperti contabili, che attesti il calo del fatturato;

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente, l'EBAC potrà richiedere ulteriore documentazione la quale dovrà essere integrata da parte del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

- **P**restazione in caso di licenziamento per Riduzione di Personale

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO.

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e da liquidarsi a fronte di licenziamenti per riduzione personale e per il licenziamento degli apprendisti.

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti licenziati, vengono indicate nelle seguenti misure:

20% del Netto in Busta risultante dall'ultima busta paga al netto di TFR ed altri oneri. Per un massimo di 3 mensilità ed a condizione che nel periodo il dipendente non trovi altra occupazione, la quota viene riproporzionata alla metà, se il lavoratore era part-time sino a 20 ore;

La prestazione non sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto più rapporti di lavoro con la stessa impresa nell'arco degli ultimi 5 anni.

ART. 3

I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati a EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese e per conto del dipendente licenziato, entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di licenziamento, fa fede il timbro postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo a mano.

ART. 4

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le prestazioni di propria competenza solo a seguito del periodo maturato e solo dopo aver verificato che nel periodo di riferimento il lavoratore non sia stato riassunto. A tale scopo il lavoratore dovrà autocertificare la permanenza nello stato di disoccupazione.

Le quote potranno essere corrisposte direttamente al lavoratore.

ART 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere predisposta sull'apposito "**Modello 2/D**" disponibile sul sito dell'EBAC nella sezione "*modelli di domanda dipendenti*", alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente e del dipendente;
- Ultime 2 buste paga;
- Lettera di licenziamento con motivazione "Riduzione del personale";
- Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l'impiego;
- Dichiarazione per atto notorio del dipendente che non si sta prestando attività lavorativa presso altra impresa.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l'istruttoria della pratica richieda ulteriori approfondimenti, l'EBAC potrà richiedere ulteriori integrazioni, a cui il richiedente o il beneficiario dovrà dare riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Contratto di solidarietà

Regolamentazione delle riduzioni dell'orario di lavoro con stipula di contratto di solidarietà - art. 5 commi 5-8 legge 19 luglio 1993 n. 236

Alcune Premesse importanti sulla normativa

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, un contributo pubblico pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo pubblico è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi. Ai contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS si applica, in analogia con la durata massima della CIGS, il limite temporale di 36 mesi nell'arco di un quinquennio. Il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.

Il contributo pubblico è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

NON E' IN NESSUN CASO AMMISSIBILE L'ACCESSO AI C.D.S SE L'IMPRESA NON E' ISCRITTA ALL'ENTE BILATERALE E NON HA MATURATO I TRE ANNI DI ISCRIZIONE.

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con qualifiche dirigenziali da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n. 236 ed agli Accordi Interconfederali.

ART. 2 MISURE DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:
30 % della retribuzione persa fino ad un massimo di 520 ore annue e per un massimo di due anni (il calcolo sarà eseguito considerando la paga oraria lorda risultante dalla media delle ultime 6 buste paghe, moltiplicata il numero di ore ridotte). In ogni caso il limite temporale è quello previsto dalla normativa vigente.

Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore a 40 giorni nell'anno solare o superiori ai limiti di legge. Nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro superiori a 4 mesi le imprese dovranno inoltrare, alla fine di ogni trimestre, un modello aggiornato per la richiesta delle provvidenze spettanti nel singolo periodo.

ANCHE A SEGUITO DI DELIBERA DI AMMISSIONE DA PARTE DEL CDA DELL'ENTE, LE PROVVIDENZE RICONOSCIUTE, VERRANNO EROGATE ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE CI SIA ANCHE LA DELIBERA DI AMMISSIONE AI BENEFICI, DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO. QUALORA LA

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786

info@ebac-calabria.it





Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

DOMANDA FOSSE RIGETTATA DAL MINISTERO ANCHE QUELLA PRESENTATA AD EBAC SEPPUR ISTRUITA POSITIVAMENTE DECADRA'.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art. 1, le imprese devono stipulare, con le AA.DD. e OO.SS. maggiormente rappresentative per settore, firmatarie dei CCNL e costituenti EBAC, accordi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale dipendente. Non potranno accedere alla prestazione le imprese che richiedono la stessa a seguito di rigetto da parte del Ministero con motivazione di mancato intervento dell'Ente Bilaterale. Qualora l'impresa alla data di presentazione dell'agevolazione al Ministero non aderisce ad EBAC non potrà in nessun caso inoltrare richiesta di accesso e in caso di adesione dovrà aver maturato i tre anni previsti dal regolamento FSR.

ART. 4 Documentazione necessaria

Le richieste di intervento al Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di stipula dell'accordo sindacale, fa fede il timbro postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo a mano.

Le domande dovranno inoltre essere complete in ogni loro parte.

Alla domanda che verrà inviata all'EBAC dovrà essere allegata la seguente documentazione, comunque indicata nello stesso modello di domanda 4/D.

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente e dei dipendenti interessati;
- Ultime 6 buste paghe di ciascun dipendente;
- Accordo aziendale di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale dipendente (mod. FSR 08 per imprese sotto i 15 dip. Mod. FSR 09 per imprese sopra i 15 dip.);
- Certificato Camerale dell'impresa con stato fallimentare e dicitura Antimafia in originale e con data antecedente non superiore ad 1 mese;
- Visura Camerale dell'impresa con data antecedente non superiore a tre mesi;
- Modello FSR 10 o modello FSR 11 (verificare il caso ricorrente);
- Modello FSR 12 o modello FSR 13 (verificare il caso ricorrente);
- Modello FSR 14;
- Modello FSR 15;
- Modello FSR 16;
- Ultimo Bilancio pubblicato o modello Unico Anno precedente completo di ricevuta di invio e situazione economica aggiornata timbrata e siglata da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili.

La domanda deve essere predisposta sull'apposito "**modello 3/D**". Le erogazioni verranno effettuate a seguito della maturazione del periodo a riferimento e solo a condizione che la domanda sia stata accolta e liquidata anche dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Eventi di forza maggiore

Regolamentazione delle sospensioni dell'attività lavorativa dovuta a eventi di forza maggiore

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà dovute a danni infrastrutturali subiti in seguito al manifestarsi di eventi di forza maggiore, che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche, in orario di lavoro di giorni feriali, causata da fattori e soggetti esterni all'impresa, ad esclusione di black-out totale su larga scala;
- incendio strutture aziendali;
- interventi di bonifica ambientale;
- riallocazione aziendale.

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all'Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure:

- 20 % della paga giornaliera persa sino ad un massimo di 480 ore.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all'Art.1, le imprese devono stipulare, con le organizzazioni aderenti alle Confederazioni, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a cui dovrà essere allegata apposita documentazione tecnica attestante l'impraticabilità dei luoghi di lavoro e copia dell'accordo dovrà essere inviata anche mediante fax o PEC alle OO.SS. Provinciali di competenza e per conoscenza all'EBAC. Non è prevista la stipula dell'accordo aziendale nei casi di sospensioni dovute ad interruzione dell'erogazione di fonti energetiche per le quali dovrà essere allegata la dichiarazione dell'Ente erogatore.

Le domande corredate dalla documentazione prevista dovranno essere inoltrate all'EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese interessate dall'evento, entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla firma dell'accordo di sospensione, fa fede il timbro postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo a mano. La domanda può essere presentata solo una volta per lo stesso evento eccezionale.

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le prestazioni di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le quote saranno corrisposte tramite accredito direttamente ai lavoratori.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda predisposta sul “**Modello 4/D**” disponibile sul sito dell’EBAC dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente e del lavoratore;
- Accordo sindacale di sospensione;
- Ultima busta paga;
- Busta paga da cui si evince la sospensione lavorativa;
- Ricevuta di comunicazione all’inps di sospensione;
- Modelli FSR 06 mod. FSR 07 Mod. FSR 14 Mod. FSR 15;
- Visura Camerale dell’impresa con data non anteriore a mesi tre;
- Documentazione attestante l’evento calamitoso.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente, l’EBAC potrà richiedere ulteriore documentazione la quale dovrà essere integrata da parte del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

B Borse di studio

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti per il conseguimento da parte dei loro figli di Diploma di Maturità o di Laurea di Secondo livello. Le provvidenze sono riconosciute per il conseguimento **diploma di scuola media superiore** e di **laurea di secondo livello** rispettivamente presso Scuole Pubbliche e/o private paritarie e presso Università. Per laurea di secondo livello deve intendersi un titolo accademico di secondo livello rilasciato in Italia ed equivalente ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento, viene conseguito al termine di corsi biennali a cui si può accedere se in possesso di laurea triennale. Sono inoltre intese come laurea di secondo livello, anche le cosiddette lauree magistrali a ciclo unico ossia quelle che si conseguono al termine di corsi della durata quinquennale o esennale a cui si può accedere con il diploma di scuola secondaria superiore.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura di Euro 500,00 per i diploma di maturità ed Euro 750,00 per i corsi di laurea. Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

3. CONDIZIONI

- Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno tre anni presso un'impresa artigiana che sia in regola con i versamenti all'EBAC;
- Il nucleo familiare del genitore nell'anno precedente la richiesta del contributo dovrà aver percepito un reddito lordo non superiore a Euro 36.000,00

Solo uno dei genitori potrà presentare la richiesta di contributo, pertanto non saranno accolte più domande per i medesimi figli. Il figlio per il quale si richiede la borsa di studio deve essere disoccupato, a tal fine al momento di presentazione della domanda dovrà essere allegata alla stessa apposito certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante l'iscrizione nelle liste di disoccupazione.

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda redatta sul “**Modello 5/D**” all'EBAC. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso (Certificato di diploma); stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare (mod. 740, mod. 730, mod. CUD, Ecc.), busta paga o altro documento da cui si possa evincere la data di inizio rapporto di lavoro con l'impresa, certificato del figlio del dipendente rilasciato dall'Ufficio Del Lavoro attestante l'iscrizione nelle liste di disoccupazione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal quale si è conseguito il diploma o la laurea. Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

RRetta Asili nido

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore delle lavoratrici dipendenti con bambini di età non superiore ai 3 anni che per esigenze lavorative iscrivono gli stessi ad Asili Nido.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura del 10% del costo totale annuo delle rette pagate con un importo massimo riconoscibile di € 250,00 liquidabile una sola volta per figlio e con un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI

- Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno tre anni presso un'impresa artigiana che sia in regola con i versamenti all'EBAC;
- La domanda può essere erogata al termine del periodo di iscrizione ed a seguito di avvenuto pagamento del totale rette rendicontate (non oltre 12 consecutive con limite max di € 2500)

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda redatta sul “**Modello 6/D**” all'EBAC. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia delle ricevute di pagamento e quietanza liberatoria. La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal termine del periodo di iscrizione al nido. Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

A Anzianità professionale aziendale

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 6 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa e successivamente ogni tre anni. La prestazione può essere richiesta per lo stesso dipendente fino ad un massimo di 3 volte. La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

La prima provvidenza relativa al contributo dell'anzianità professionale aziendale, viene erogata al dipendente che ha maturato un'anzianità di servizio superiore a 6 anni presso la stessa impresa, tale contributo è pari ad Euro 200,00 successivamente potrà essere erogata la provvidenza per ogni tre anni di servizio maturato fino ad un massimo di 3 volte.

3. PROCEDURE

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inviare la domanda redatta su apposito “**Modello 7/D**” all'EBAC entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del periodo di anzianità. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante i requisiti ed in particolare:

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente e del dipendente;
- Ultima busta paga;
- Scheda lavoratore rilasciata dal Centro per l'Impiego;
- Visura Camerale dell'impresa non anteriore a mesi tre.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

//Interventi a favore delle imprese



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

A Ambiente e sicurezza - Regolamentazione

ART.1 MIGLIORAMENTO AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

La prestazione prevede l'erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare il fondo eroga contributi a favore delle imprese artigiane per:

- a) **Redazione** del documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs. 81/08;
- b) Contributo alle spese sostenute per le visite mediche dei dipendenti prescritte dalla normativa;
- c) Contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in dotazione ai dipendenti ed ai datori di lavoro (guanti, scarpe antinfortunistica, occhiali di protezione, maschere, ecc.)

Per quanto previsto ai punti a) e b) il contributo è pari al 30% delle spese ammesse con limite massimo di provvidenza erogabile pari a € 250,00 mentre per quanto previsto alla lettera c) il contributo massimo erogabile è di € 50,00 a persona (iscritta e per cui si versa ad EBAC) oltre che al titolare. Il contributo può essere richiesto per una sola prestazione delle tre sopra specificate e ogni tre anni.

1.3 - Le domande dovranno essere redatte sull'apposito "Modello 1/I" adeguatamente sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante e corredate da:

- *documentazione delle spese sostenute (fatture, titoli di pagamento e quietanze liberatorie dei fornitori).*

Eventuale documentazione aggiuntiva può essere richiesta dal Consiglio di amministrazione dell'EBAC a suo insindacabile giudizio e la stessa dovrà essere prodotta dall'impresa entro 15 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

1.4 - Le domande devono pervenire alla sede dell'EBAC entro 60 giorni dall'acquisto e non oltre 30 giorni dal pagamento attestato opportunamente da copia di a/b non trasferibile o b/b. Inoltre i pagamenti per contanti saranno accettati solo a condizione che il titolo di spesa (fattura) non superi l'importo di € 50,00.

ART. 2

Le misure di contributo dei singoli interventi saranno computate sulla base della documentazione di spesa al netto di IVA. Al fine di calcolare l'importo massimo erogabile all'impresa alla domanda dovrà essere allegata documentazione ufficiale da cui si possa evincere il numero dei dipendenti in forza presso l'impresa alla data di presentazione della richiesta.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ART. 3

La domanda di prestazione dovrà essere compilata sull'apposito "Modello 1/I" al quale dovranno essere allegati:

- Copia documento di identità e codice fiscale del titolare o rappresentante legale;
- Documentazione di spesa (fatture, titoli di pagamento, liberatorie fornitori);
- Documento da cui si evince il numero lavoratori in forza presso l'impresa (per i DPI il contributo viene rilasciato solo per il numero lavoratori per cui si versa all'Ente)

Inoltre, il richiedente si impegna ad integrare eventuale documentazione aggiuntiva richiesta ai fini della liquidazione, entro i termini indicati dall'Ente, pena la decadenza della domanda.

Eventi di forza maggiore

Regolamentazione

ART. 1

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con contributi a favore delle imprese artigiane per il **ripristino** del ciclo produttivo e/o per la **ricostruzione**, da liquidarsi a fronte di spese sostenute a seguito di **danni causati da eventi forza maggiore quali:**

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

1.1 REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei tre mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti.

1.2 CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA

Il contributo è concesso nella misura del 10% delle spese sostenute e documentate e non potrà superare i 5.000 Euro alla stessa impresa per anno solare.

Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 10.000 Euro. Il contributo è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni o amministrazioni pubbliche.

La provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro del personale dipendente il quale può essere utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc..

1.3 PROCEDURE

Le domande dovranno essere appositamente redatte sul "**Modello 2/I**", alle stesse dovranno essere allegate:

- perizia di valutazione danni sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale corredata da documentazione fotografica;
- fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti disponibili alla data di presentazione della domanda di cui dovranno essere fornite apposite quietanze liberatorie dopo l'erogazione dei fondi, pena la revoca;

1.4 Le domande, devono essere sottoscritte e trasmesse entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data del titolo di spesa sostenuta per il ripristino.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

A *Apprendistato* – mantenimento dell'apprendista anche dopo il termine del periodo di apprendistato

Art. 1 TIPOLOGIA INTERVENTO

Il fondo interviene al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo della tipologia di contratto di apprendistato nel settore dell'artigianato e allo scopo di premiare l'azienda che mantiene il dipendente al termine del periodo di apprendistato.

Art. 2 REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il Fondo interviene con l'erogazione di contributi alle imprese che hanno proceduto con il mantenimento dell'apprendista al termine del periodo, con contratto ordinario a tempo indeterminato e full-time.

Art. 3 CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA

Il contributo consiste nell'erogazione una tantum di € 250 per ogni apprendista mantenuto in azienda per almeno 12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, con un massimo di 3 apprendisti nell'arco di 5 anni per ogni impresa.

Art. 4 PROCEDURE

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare la domanda allegando la documentazione da cui si evince il contratto di apprendistato applicato alla risorsa umana e la successiva assunzione al termine del periodo.

La domanda appositamente redatta sul **“Modello 3/I”**, va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla maturazione dei dodici mesi di rapporto di lavoro successivi all'apprendistato.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Sostegno al credito

Regolamentazione

ART. 1 - Tipologia dell'intervento

Il FSR eroga un contributo alle imprese che accedano al credito tramite i Consorzi Fidi e le Cooperative di garanzia a copertura delle spese relative all'istruttoria della pratica di finanziamento.

ART. 2 - Misura

La misura del contributo è pari ad Euro **200,00** per singola impresa.

ART. 3 - Procedure

Le domande dovranno essere corredate dalla ricevuta di spesa rilasciata dal Consorzio o Cooperativa.

Le domande, appositamente redatte sul "**Modello 4/I**", devono pervenire alla sede EBAC entro 60 giorni dall'effettuazione della spesa.

L'erogazione della prestazione è legata all'esito positivo della richiesta di finanziamento, a tal fine l'impresa dovrà attestare l'avvenuta erogazione del prestito mediante esibizione di apposita documentazione.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

RRetta Asili nido

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore delle titolari di aziende artigiane con bambini di età non superiore ai 3 anni che per esigenze lavorative iscrivono gli stessi ad Asili Nido.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura del 10% del costo totale annuo delle rette pagate con un importo massimo riconoscibile di € 250,00 liquidabile una sola volta per figlio e con un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI

- La domanda può essere erogata al termine del periodo di iscrizione ed a seguito di avvenuto pagamento del totale rette rendicontate (non oltre 12 consecutive con limite max di spesa ammissibile pari ad € 2500)

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda redatta sul “**Modello 5/D**” all’EBAC. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia delle ricevute di pagamento e/o quietanza liberatoria.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di iscrizione al nido.

Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Indennità ai titolari per sospensioni dell'attività lavorativa dovuta ad eventi di forza maggiore

Regolamentazione delle sospensioni dell'attività lavorativa dovuta a eventi di forza maggiore

ART. 1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei titolari da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà dovute a danni infrastrutturali subiti in seguito al manifestarsi di eventi di forza maggiore, che comportino forme di sospensione totale dell'attività.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- incendio strutture aziendali;

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote a favore del titolare, vengono indicate nella misura di un tantum di € 250,00 mensili sino ad un massimo di tre mensilità. Per poter accedere alla prestazione l'attività deve rimanere sospesa almeno per un mese.

ART. 3 PROCEDURE

Le domande corredate dalla documentazione prevista dovranno essere inoltrate all'EBAC - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese interessate dall'evento, entro il termine improrogabile di 30 giorni dall'evento di forza maggiore che ha provocato il danno.

L'EBAC - Fondo Sostegno al Reddito, accertati i requisiti previsti del presente Regolamento corrisponderà le prestazioni di propria competenza.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786

info@ebac-calabria.it





Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Alla domanda predisposta sul “**Modello 6/I**” disponibile sul sito dell’EBAC dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Visura Camerale dell’impresa non anteriore a mesi;
- Relazione anche fotografica del danno accertato, redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente, l’EBAC potrà richiedere ulteriore documentazione la quale dovrà essere integrata da parte del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

MALATTIA DI LUNGA DURATA

ART. 1 - Tipologia dell’intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei titolari d’impresa o soci rappresentanti legali e lavoratori (*entrambe le condizioni devono sussistere*), in caso di malattia di lunga durata.

ART. 2 - Misura delle provvidenze

Dopo il 30° giorno e fino a sei mensilità riconoscimento una tantum di € 250,00 mensili.

ART. 3 – Procedure

Per richiedere il contributo si deve inoltrare domanda appositamente redatta sul “**Modello 7/I**”, all’EBAC- Fondo Sostegno al Reddito. Alla domanda deve essere allegata oltre che idonea documentazione medica attestante la patologia e riportante data e la durata della malattia, anche documento di identità del richiedente, codice fiscale, visura camerale dell’impresa con data non anteriore a mesi tre, inoltre per casistiche particolari e qualora l’EBAC a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, bisognerà fornire ulteriore documentazione da cui si evince che il titolare o socio legale rappresentante svolgano attività lavorativa esclusiva presso l’azienda. Dalla documentazione attestante tale evento e redatta da un medico deve risultare in modo inequivocabile l’inizio e la fine dell’evento suffragata da eventuali certificati di ricovero ospedaliero. Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall’EBAC dovrà essere integrata entro 15 giorni dal ricevimento pena la decadenza della domanda.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ALLEGATO

ASpl per la sospensione dei lavoratori di aziende in crisi: Crf. Art. 3 comma 17 legge 92/2012 “Legge Fornero” -

1. Tipologia di intervento.

In seguito a quanto previsto dal comma 17 dell'art. 3, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, della legge n. 92 del 28/06/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, si riconosce in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, un'indennità di disoccupazione, nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI), ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, “a condizione” che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.

Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti (Decreto interministeriale n. 46441 del 19/05/2009). A titolo esemplificativo, possono individuarsi le seguenti tipologie di eventi:

- a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini;
- c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- d) sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e) eventi improvvisi e impreveduti quali incendio, calamità naturali, condizioni metereologiche incerte.

2. Beneficiari e requisiti.

I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per crisi aziendali e occupazionali” con contratti a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti, dipendenti di aziende non



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

destinatario, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Sono esclusi i lavoratori a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate, nonché quelli assunti a tempo parziale verticale.

I requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'indennità, in base al comma 17 dell'art. 3 della legge di riforma, sono quelli previsti dal comma 4 dell'art. 2 della stessa legge per l'accesso all'indennità di disoccupazione AspI, ossia:

- due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;
- un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o AspI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

La tutela si estende anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, purché siano presenti i requisiti appena indicati.

Per accedere alla sospensione i dipendenti interessati devono aver usufruito dei periodi residui di ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

3. Misura delle provvidenze.

Il Fondo bilaterale artigiano, recependo quanto stabilito nella norma suindicata (Accordo interconfederale del 30/11/2012) e sulla base delle successive disposizioni contenute nella Circolare INPS n. 36 del 14/03/2013, eroga un sussidio pari al 20% dell'indennità erogata dall'AspI, calcolata sulla base della retribuzione media mensile, la quale si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione imponibile presente in Uniemens, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive) per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente numerico 4,33.

L'indennità erogata dall'AspI sarà perciò pari:

- al 75% della retribuzione media mensile, nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, per il 2013, all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il 20% dell'indennità così ottenuta sarà a carico dell'Ente Bilaterale;
- al 75% di 1.180 euro, incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo, nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.180 euro. Il 20% dell'indennità così ottenuta sarà a carico dell'Ente Bilaterale.

L'indennità mensile non potrà comunque in ogni caso superare gli importi massimi mensili di integrazione salariale, di cui al secondo comma dell'art. 1, lettera b), della legge n. 427 del 13/08/1980 e successive, che per l'anno 2013 sono stati fissati dalla Circolare INPS n. 14 del 30/01/2013.

Nel caso di sospensione a zero ore l'indennità si calcola su base mensile, mentre nei casi di sospensione non continuativa, l'indennità mensile si dovrà dividere per 30, al fine di determinare il valore giornaliero che andrà moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva sospensione.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

All'indennità non si applica il prelievo contributivo previdenziale di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 28/02/1986.

Per le giornate di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

Si conferma per i lavoratori sospesi, quale prestazione accessoria dell'indennità di disoccupazione (AspI), il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

4. Durata dell'indennità.

La prestazione è concessa nel limite massimo di 90 giornate per ciascun lavoratore, da computarsi nel biennio mobile, calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l'azienda ha presentato rendicontazione all'INPS, e considerando eventuali giornate di fruizione dell'indennità nelle 104 settimane immediatamente precedenti la data di inizio della sospensione (come 104-esima settimana si considera quella in cui ha inizio la sospensione). Nel caso quindi di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il biennio mobile andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto.

Nel computo non si tiene conto delle giornate già indennizzate in applicazione della vecchia normativa (decreto-legge n. 185 del 2008 e successiva legge n. 2 del 2009).

La tutela può riguardare giornate di sospensione consecutive e non, ed essere flessibile prevedendo turnazioni settimanali e/o giornaliere.

5. Incompatibilità.

La partecipazione del Fondo non è compatibile con gli interventi di malattia, infortunio, congedo matrimoniale, maternità (obbligatoria e facoltativa) e, per gli stessi periodi, con ogni eventuale forma di sostegno al reddito sia pubblica che privata.

Le prestazioni del Fondo sono sempre incompatibili e pertanto sospese in presenza di richieste (per lo stesso periodo oggetto di sospensione) di intervento ordinario o straordinario di ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, etc.) erogata dagli enti previdenziali pubblici.

Il ricorso a tale strumento da parte delle aziende, per gli accordi di sospensione siglati successivamente al 10 ottobre 2013, dovrà precedere l'accesso agli ammortizzatori in deroga, come stabilito negli allegati al "Verbale di Accordo Istituzionale per la prima concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013", sottoscritto dalle parti sociali presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Calabria. Con il Messaggio n. 016857/21-10-2013 l'INPS chiarisce che anche successivamente alla fruizione della CIG in deroga le aziende possono ricorrere all'ASpI.

L'accesso al contributo rende automaticamente incompatibili e pertanto nulle tutte le richieste di



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

ulteriori prestazioni da parte dell'azienda per eventi verificatisi o costi sostenuti nel periodo di sospensione, sino alla data del completo ripristino dell'attività lavorativa.

Nel calcolo del contributo non verranno incluse le festività e, in ogni caso, i periodi feriali identificati nelle settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.

6. Procedure

Per attivare la procedura l'impresa è tenuta a stipulare in sede territoriale, con le Organizzazioni maggiormente rappresentative aderenti all'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.88, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione dell'orario di lavoro.

L'accordo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritto dalle Parti Sociali territoriali, nonché dall'azienda e dai lavoratori per i quali è prevista la sospensione, entro la data di inizio del periodo di sospensione ed essere trasmesso all'EBAC entro 20 giorni dall'inizio della sospensione.

Insieme all'accordo, l'azienda dovrà inviare all'EBAC, un'apposita dichiarazione di avvenuta trasmissione all'INPS per via telematica della domanda di sospensione, la cui procedura verrà indicata nel prossimo paragrafo, riportando il numero di protocollo INPS e della data di registrazione, nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito dell'EBAC.

Nel verbale d'accordo devono essere chiaramente definite le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordata fra le parti firmatarie.

E' necessario comunicare tempestivamente all'EBAC i casi in cui l'accordo non venga utilizzato e la data di conclusione della sospensione se precedente il termine stabilito in accordo.

- Entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di inizio della sospensione, l'impresa deve inviare all'EBAC la richiesta del contributo (secondo fac simile predisposto) compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta.

Il Fondo erogherà entro 90 giorni dalla fine del periodo di sospensione. Le quote saranno corrisposte, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente alle aziende che sono tenute a riconoscerle immediatamente ai lavoratori interessati inserendole nella prima busta paga utile che sarà trasmessa all'EBAC quietanzata. L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione essenziale per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare. Nel caso in cui il Fondo regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo, l'EBAC informerà tempestivamente tramite apposita pubblicazione dell'avviso sul proprio sito internet.

Tutti gli accordi di sospensione relativi a questo strumento non possono prevedere archi temporali superiori a tre mesi ed a cavallo tra più anni solari per cui la data di fine sospensione lavorativa non potrà in nessun caso andare oltre il 31/12.

7. Disposizioni varie



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Si ricorda che per accedere alle prestazioni l'azienda deve essere in regola con i versamenti, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito e che il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo, inoltre, il mancato perfezionamento oltre il termine previsto e improrogabile di 30 giorni comporta l'annullamento della richiesta e l'archiviazione d'ufficio delle pratiche con conseguente perdita al diritto della provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa. L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione essenziale per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle disposizioni dello Statuto EBAC.

ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PUBBLICO

La presentazione della domanda di prestazione potrà avvenire esclusivamente per via telematica (Circolare INPS n. 68 del 14/05/2012) tramite l'impresa/il consulente/aa.dd e oo.ss. che, entro 20 giorni dalla data di avvio della sospensione, dovrà adempiere alle seguenti procedure:

- acquisizione delle Domande di disoccupazione di ogni singolo lavoratore tramite la procedura telematica contenuta nel sito internet dell'INPS (www.inps.it – Servizi on-line – Per tipologia di utente – Aziende, consulenti e professionisti – Servizi per Aziende e consulenti (Codice fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori sospesi – Dichiarazione di sospensione– Acquisizione dichiarazione);
- una volta protocollata dall'INPS la domanda di disoccupazione acquisita telematicamente, si potrà scaricare il Mod. DS/Sosp – Cod. SR74 – 2013/2015 (www.inps.it – Servizi on-line – Per tipologia di utente – Aziende, consulenti e professionisti – Servizi per Aziende e consulenti (Codice fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori sospesi – Ricerca dichiarazioni – Data presentazione – Domanda sospensione), che dovrà essere consegnato al lavoratore.

Si precisa che, per le domande presentate oltre il termine, il calcolo della prestazione decorrerà dalla data di presentazione.

L'impresa/il consulente/l'associazione datoriale dovrà altresì, entro il giorno 15 del mese successivo, comunicare all'INPS per ciascun dipendente se è stato sempre sospeso nel mese e qualora non lo sia stato, eventuali riprese dell'attività lavorativa, tramite l'apposita procedura telematica (www.inps.it – Servizi on-line – Per tipologia di utente – Aziende, consulenti e professionisti – Servizi per Aziende e consulenti (Codice fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori sospesi – Rendicontazioni mensili presenze).



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

FAC SIMILE DI ACCORDO SINDACALE PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Ai sensi del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 92 del 28/06/2012

Il _____ giorno _____ presso

TRA

Il sig. _____ titolare/legale rappresentante dell'azienda

sita in _____ prov. _____

CAP _____

via _____ n. _____ tel. _____ /

_____ esercente l'attività _____ di

CCNL applicato _____ con n. _____

dipendenti alla data odierna

Il sig. _____ con la carica di _____ dell'organizzazione artigiana

Il sig. _____ con la carica di _____ dell'organizzazione sindacale

Il sig. _____ con la carica di _____ dell'organizzazione sindacale



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

Il sig. _____ con la carica di _____ dell'organizzazione sindacale

PREMESSO CHE

Al fine di evitare n. _____ licenziamenti a causa di :

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Per il superamento della situazione aziendale sopra indicata, si ipotizza per n. ____ lavoratori di effettuare un periodo di sospensione dell'attività lavorativa dal _____ al _____ compresi, con le seguenti modalità:

Lavoratori	Articolazione sospensione
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

2. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato, una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione preventiva di almeno 24 ore, da inviare anche alla sede regionale dell'Ente.
3. L'impresa è tenuta a predisporre, anche tramite le Associazioni firmatarie, tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore di percepire le quote a carico del Fondo di Sostegno al Reddito.
4. La liquidazione del contributo dovuto ai lavoratori da parte dell'EBAC avverrà tramite l'impresa con il versamento a suo favore e la contestuale immissione in busta paga. Gli importi lordi erogati dovranno essere assoggettati esclusivamente a ritenuta fiscale e non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali in considerazione dell'assoggettamento già effettuato sui versamenti a EBAC – Fondo Sostegno al Reddito ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della L. 166/1991.
5. Nel caso l'EBAC non fosse in grado di coprire la globalità delle richieste valide, provvederà ad una liquidazione parziale o alla non erogazione delle provvidenze.
6. L'impresa si impegna a corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione relativa al periodo di sospensione concordato, qualora l'EBAC non dovesse provvedere in tutto o in parte alla liquidazione del contributo per mancanza di risorse o per violazione del regolamento dell'Ente da parte dell'impresa.

"Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ed alla loro comunicazione. Si attesta altresì che alla sottoscritta impresa sono state rese mediante consegna di modulo scritto le informazioni previste dall'art.13 del D.lgs. n. 196/2003".

Letto, approvato e sottoscritto con espressa accettazione delle clausole n. 5 - 6.

_____, li _____

L'Impresa

L'Organizzazione artigiana

Le Organizzazioni Sindacali

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

I lavoratori sotto elencati dichiarano di aderire all'accordo in ogni sua parte, nulla escluso, apponendovi apposita firma:

(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)
(Firma)		
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

(Firma)			
(Nome e cognome)		(Codice Fiscale)	
(Data di nascita)	(Comune o Stato estero di nascita)	(Residenza)	
(Data assunzione)	(Qualifica)	(Orario lavoro sett.)	
(Firma)			

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

NOTE: Da presentare unitamente all'accordo sindacale.

Il/La sottoscritta.....
titolare/rappresentante legale della Ditta.....
con sede legale in.....via/piazza.....n.....cap.....
tel.....fax.....email.....
C.F.....P.IVA.....
Matricola INPS.....CCNL.....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità,



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

DICHIARA

- di avere inoltrato in via telematica all'INPS la domanda di sospensione delle attività lavorative, avente numero di protocollo INPS.....registrato in data...../...../.....;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che prevede che il trattamento stesso sia effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con strumenti elettronici, per finalità di erogazione del contributo e per le altre finalità statutarie dell'Ente;
- di non aver richiesto altre agevolazioni pubbliche o private per la medesima tipologia di prestazione e concernente lo stesso accordo sindacale e il medesimo periodo di sospensione;
- di essere a conoscenza che l'EBAC provvederà ad erogare quanto di propria competenza fino a concorrenza delle risorse disponibili e che l'ente non è responsabile per le domande presentate dalle imprese, istruite positivamente ma non finanziate per carenze di fondi;

....., li.....

Timbro e firma della Ditta

MOD. RICHIESTA DI INDENNITÀ PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE

Spett.le

EBAC – Calabria

Il sottoscritto nato a.....
il.....residente in via
CAP..... cod. fiscale..... tel..... in qualità di titolare e
rappresentante legale dell'impresa
cod. ISTAT-ATECO 2007 con sede in
..... Via
C.F.: P. Iva tel.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

fax..... e-mail:, aderente all' EBAC Calabria, dal
..... con la presente,

CHIEDE

Per conto del dipendente nato a il
..... e residente in via
assunto con la qualifica di CCNL applicato
..... tempo **pieno part time**

L'erogazione delle provvidenze del Fondo Sostegno al Reddito per **sospensione** attività lavorativa
avvenuta in data ___/___/___ mediante **Bonifico** sul c/c Bancario o Postale intestato all'azienda ed
intrattenuto presso Filiale di
Codice IBAN

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di avere adempiuto a tutti i versamenti previsti dalla normativa, dal
Fondo di Rappresentanza Sindacale e dal Fondo di Sostegno al Reddito.

Di essere a conoscenza che nel caso in cui l'EBAC non sia in grado di coprire la totalità delle
richieste valide, provvederà ad una liquidazione parziale o alla non erogazione della prestazione.

Che qualora dovesse essere ripresa l'attività lavorativa prima delle date indicate nell'accordo
sindacale, il richiedente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'EBAC.

*"Ai sensi degli artt.23 e 26 del D.lgs.196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati
personali, compresi quelli sensibili, contenuti nella presente domanda ed alla loro comunicazione
al Fondo Regionale per la Formazione, al Fondo Regionale Rappresentanza Sindacale e agli
O.P.T.A. Si attesta altresì che alla sottoscritta impresa sono state rese mediante consegna di
modulo scritto le informazioni previste dall'art. 13 D.lgs.n. 196/2003".*

Data

(Timbro e firma)



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente, desideriamo informarLa che ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003, che prevede la tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

In alcune fattispecie può trattarsi di dati cosiddetti sensibili, a tal fine ricordiamo che l'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati (articolo 26 del decreto legislativo 196/2003).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786

info@ebac-calabria.it





Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

1. Il trattamento che intendiamo effettuare:

- riguarda dati di carattere istituzionale, con particolare riferimento agli obblighi contrattuali, e permette l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito sulla base dei regolamenti in vigore. I dati, in forma aggregata, verranno utilizzati anche per elaborazioni di analisi statistica prodotte da Enti del sistema EBAC anche in collaborazione con Enti Pubblici.
- avverrà anche con procedure informatizzate.
- I dati personali potranno pervenirci da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

2. In relazione alle suindicate finalità i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di cui sopra esclusivamente per attività legate a possibili servizi in tema di lavoro.

3. Il conferimento dei dati é dovuto a obblighi contrattuali; il non conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di erogare le prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito.

4. Il titolare del trattamento é il Fondo Sostegno al Reddito nella persona del Presidente pro tempore (domiciliato per la carica presso EBAC).

La informiamo altresì che, in relazione al trattamento da noi effettuato, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7, di seguito riportato.

Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 - Art.7

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Ente Bilaterale Artigianato
Calabria

